



CITTA' DI RACCONIGI

TESTO RAFFRONTATO

(con nota di lettura delle modifiche)

Colonna a sinistra testo vigente

Colonna centrale testo con modifiche evidenziate (con sfondo verde gli inserimenti e con sfondo giallo barrato le eliminazioni)

Colonna a destra testo modificato

<p>Testo vigente (D.C.C. 23/6/2018 n. 18)</p>	<p>Testo con modifiche evidenziate</p>	<p>Testo modificato</p>
<p align="center">Articolo 45</p> <p align="center">La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello per l'Edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale</p>		

45.1 Sportello unico edilizia

omissis

	45.1.a - Deroghe e altre norme incentivanti	45.1.a - Deroghe e altre norme incentivanti
	<p>1. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del P.R.G.C. vigente, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.</p>	<p>1. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del P.R.G.C. vigente, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.</p>
	<p>2. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del P.R.G.C. vigente, al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare.</p>	<p>2. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del P.R.G.C. vigente, al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare.</p>
	<p>3. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento alla ristrutturazione edilizia con ampliamento ed alla sostituzione edilizia con ampliamento.</p>	<p>3. Il Comune, in base alle norme vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento alla ristrutturazione edilizia con ampliamento ed alla sostituzione edilizia con ampliamento.</p>

	<p>4. Il Comune al fine di promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento ai sottotetti ed ai rustici, applica le disposizioni ed i criteri fissati dalle norme vigenti.</p>	<p>4. Il Comune al fine di promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento ai sottotetti ed ai rustici, applica le disposizioni ed i criteri fissati dalle norme vigenti.</p>
	<p>5. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi per gli edifici di nuova costruzione soggetti agli obblighi di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. ("edifici ad energia quasi zero"), a seguito di esplicita richiesta e senza necessità di alcuna deliberazione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici, dei rapporti di copertura, delle distanze dai confini e dalle strade nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice della strada. Nel caso di invece di edifici di nuova costruzione non soggetti agli obblighi di cui al citato art. 4-bis del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dovrà essere certificata, con le modalità di cui al medesimo decreto, una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005 e</p>	<p>5. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi per gli edifici di nuova costruzione soggetti agli obblighi di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. ("edifici ad energia quasi zero"), a seguito di esplicita richiesta e senza necessità di alcuna deliberazione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici, dei rapporti di copertura, delle distanze dai confini e dalle strade nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice della strada. Nel caso di invece di edifici di nuova costruzione non soggetti agli obblighi di cui al citato art. 4-bis del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dovrà essere certificata, con le modalità di cui al medesimo decreto, una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005 e</p>

	s.m.i.	s.m.i.
	<p>6. In base alle norme vigenti, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, a seguito di esplicita richiesta e senza necessità di alcuna deliberazione, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza previsti dalle vigenti normative in materia, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile, a meno che si tratti di interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico oggetto degli specifici incentivi fiscali.</p>	<p>6. In base alle norme vigenti, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, a seguito di esplicita richiesta e senza necessità di alcuna deliberazione, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza previsti dalle vigenti normative in materia, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile, a meno che si tratti di interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico oggetto degli specifici incentivi fiscali.</p>
	<p>7. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si</p>	<p>7. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si</p>

	<p>ammette l'applicazione delle sotto riportate disposizioni inerenti le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, senza la previa necessità di alcuna deliberazione:</p> <p>a) articolo 122 del presente Regolamento Edilizio, inerenti le serre captanti e le serre tampone;</p> <p>b) lettera d), comma 4 dell'articolo 107 del presente Regolamento Edilizio, inerenti gli spessori delle coibentazioni su suolo pubblico o di uso pubblico relative a fabbricati esistenti.</p>	<p>ammette l'applicazione delle sotto riportate disposizioni inerenti le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, senza la previa necessità di alcuna deliberazione:</p> <p>a) articolo 122 del presente Regolamento Edilizio, inerenti le serre captanti e le serre tampone;</p> <p>b) lettera d), comma 4 dell'articolo 107 del presente Regolamento Edilizio, inerenti gli spessori delle coibentazioni su suolo pubblico o di uso pubblico relative a fabbricati esistenti.</p>
	<p>8. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si ammette l'applicazione delle disposizioni inerenti le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, senza la previa necessità di alcuna deliberazione:</p> <p>a) possibilità per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, di avere un "bonus volumetrico", qualora si assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore ai valori minimi obbligatori di legge;</p> <p>b) possibilità per gli edifici esistenti sottoposti a "ristrutturazioni importanti", o a "riqualificazioni energetiche" le altezze minime dei locali di abitazione, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di</p>	<p>8. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si ammette l'applicazione delle disposizioni inerenti le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, senza la previa necessità di alcuna deliberazione:</p> <p>a) possibilità per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, di avere un "bonus volumetrico", qualora si assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore ai valori minimi obbligatori di legge;</p> <p>b) possibilità per gli edifici esistenti sottoposti a "ristrutturazioni importanti", o a "riqualificazioni energetiche" le altezze minime dei locali di abitazione, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di</p>

	isolamento dall'interno; c) possibilità per gli interventi di recupero edilizio di edifici di vecchia costruzione, con la possibilità di deroga delle altezze minime interne dei locali degli edifici.	isolamento dall'interno; c) possibilità per gli interventi di recupero edilizio di edifici di vecchia costruzione, con la possibilità di deroga delle altezze minime interne dei locali degli edifici.
	9. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si ammette l'applicazione della sotto riportata disposizione inerente la deroga dell'altezza interna, senza la previa necessità di alcuna deliberazione: a) al fine di un miglioramento dell'efficienza energetica dei volumi riscaldati degli edifici esistenti, nei pilotis, nei porticati e nei locali accessori non adibiti alla permanenza di persone (cantine, magazzini, sgomberi, lavanderie, autorimesse e similari), sono consentiti interventi di coibentazione dei relativi soffitti che ne riducano l'attuale altezza libera autorizzata per un massimo di 10 centimetri, nel rispetto delle specifiche altezze minime imposte da norme settoriali sovraordinate.	9. In sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta, si ammette l'applicazione della sotto riportata disposizione inerente la deroga dell'altezza interna, senza la previa necessità di alcuna deliberazione: a) al fine di un miglioramento dell'efficienza energetica dei volumi riscaldati degli edifici esistenti, nei pilotis, nei porticati e nei locali accessori non adibiti alla permanenza di persone (cantine, magazzini, sgomberi, lavanderie, autorimesse e similari), sono consentiti interventi di coibentazione dei relativi soffitti che ne riducano l'attuale altezza libera autorizzata per un massimo di 10 centimetri, nel rispetto delle specifiche altezze minime imposte da norme settoriali sovraordinate.
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze		
1. Il competente Ufficio comunale, nelle verifiche, ispezioni e sopralluoghi per la rispondenza dei fabbricati con i progetti di cui ai titoli abilitativi, oltre a dover prendere atto di quanto riportato all'art. 6 della L.R. 6 luglio 1999 n. 19 ed al comma	1. Il competente Ufficio comunale, nelle verifiche, ispezioni e sopralluoghi per la rispondenza dei fabbricati con i progetti di cui ai titoli abilitativi, oltre a dover prendere atto di quanto riportato all'art. 6 della L.R. 6 luglio 1999 n. 19 ed al comma	1. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (tolleranze ricomprese nel 2%), fino all'introduzione di norme sovraordinate che prevarranno sul presente comma e limitatamente agli immobili non sottoposti

<p>2 ter dell'art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e loro s.m.i., dovrà tener presente le definizioni delle tolleranze di cui alla specifica Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 15 luglio 1986.</p>	<p>2 ter dell'art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e loro s.m.i., dovrà tener presente le definizioni delle tolleranze di cui alla specifica Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 15 luglio 1986.</p> <p>1. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (tolleranze ricomprese nel 2%), fino all'introduzione di norme sovraordinate che prevarranno sul presente comma e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., le sotto riportate fattispecie costituiscono inoltre tolleranze costruttive ed esecutive solo qualora eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia, delle norme di sicurezza e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.</p>	<p>a tutela dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., le sotto riportate fattispecie costituiscono inoltre tolleranze costruttive ed esecutive solo qualora eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia, delle norme di sicurezza e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.</p>
	<p>2. Si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive:</p> <p>a) le irregolarità geometriche di minima entità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che interessino modifiche al posizionamento delle aperture esterne, purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei progetti assentiti e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%, sempreché non riducano oltre il 2% il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile, previsti 	<p>2. Si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive:</p> <p>a) le irregolarità geometriche di minima entità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che interessino modifiche al posizionamento delle aperture esterne, purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei progetti assentiti e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%, sempreché non riducano oltre il 2% il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile, previsti

	<p>dal relativo Decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che interessino modifiche al posizionamento degli altri elementi costituenti le facciate esterne (balconi, pensiline, abbaini, ecc.), purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti assentiti non sia superiore al 10%, che le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10% e le variazioni rispetto alle forme geometriche di progetto non compromettano l'impostazione originaria assentita; <p>b) le modifiche di minima entità alle finiture degli edifici e la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino la diversa realizzazione di parapetti, dei rivestimenti murari, della tipologia delle pavimentazioni, delle cancellate ovvero di opere assimilabili; - che riguardino la mancata realizzazione o il diverso posizionamento di frangivento, elementi parasole, controsoffitti, teste di camino, volumi tecnici ovvero di opere assimilabili; <p>c) la diversa collocazione di opere interne ed impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino le difformità esecutive delle murature interne e la loro diversa collocazione nel limite di 25 centimetri rispetto alla posizione di 	<p>dal relativo Decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che interessino modifiche al posizionamento degli altri elementi costituenti le facciate esterne (balconi, pensiline, abbaini, ecc.), purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti assentiti non sia superiore al 10%, che le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10% e le variazioni rispetto alle forme geometriche di progetto non compromettano l'impostazione originaria assentita; <p>b) le modifiche di minima entità alle finiture degli edifici e la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino la diversa realizzazione di parapetti, dei rivestimenti murari, della tipologia delle pavimentazioni, delle cancellate ovvero di opere assimilabili; - che riguardino la mancata realizzazione o il diverso posizionamento di frangivento, elementi parasole, controsoffitti, teste di camino, volumi tecnici ovvero di opere assimilabili; <p>c) la diversa collocazione di opere interne ed impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino le difformità esecutive delle murature interne e la loro diversa collocazione nel limite di 25 centimetri rispetto alla posizione di
--	---	---

	<p>progetto, sempreché non riducano oltre il 2% i parametri inerenti il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile, previsti dal relativo Decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino qualunque spostamento di porte interne, nonché la variazione del numero delle stesse, purché non contrastino con norme specifiche; - che riguardino qualunque spostamento di impianti (terminali degli stessi impianti, impianti sanitari all'interno del locale bagno, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.) e di arredi fissi; <p>d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - così come definite al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed al "glossario edilizia libera" di cui al D.M 2 marzo 2018. 	<p>progetto, sempreché non riducano oltre il 2% i parametri inerenti il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile, previsti dal relativo Decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che riguardino qualunque spostamento di porte interne, nonché la variazione del numero delle stesse, purché non contrastino con norme specifiche; - che riguardino qualunque spostamento di impianti (terminali degli stessi impianti, impianti sanitari all'interno del locale bagno, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.) e di arredi fissi; <p>d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - così come definite al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed al "glossario edilizia libera" di cui al D.M 2 marzo 2018.
	<p>3. Le opere che non rientrano nei limiti sopra indicati ed in quelli di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., costituendo violazione edilizia, andranno regolarizzate con le vigenti procedure di legge.</p>	<p>3. Le opere che non rientrano nei limiti sopra indicati ed in quelli di cui al comma 1 dell'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., costituendo violazione edilizia, andranno regolarizzate con le vigenti procedure di legge.</p>
	<p>4. Ai fini dell'attestazione prevista dal comma 3 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., le tolleranze esecutive e costruttive realizzate nel corso</p>	<p>4. Ai fini dell'attestazione prevista dal comma 3 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., le tolleranze esecutive e costruttive realizzate nel corso</p>

	di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, con la produzione di idonei elaborati grafici comprensivi della situazione legittimata da precedenti titoli edilizi (art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), della situazione inerente lo stato di fatto rilevata e della situazione comparata con la relativa dimostrazione della verifica delle tolleranze di legge.	di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, con la produzione di idonei elaborati grafici comprensivi della situazione legittimata da precedenti titoli edilizi (art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), della situazione inerente lo stato di fatto rilevata e della situazione comparata con la relativa dimostrazione della verifica delle tolleranze di legge.
	5. Nei casi di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione, ovvero lo scioglimento della comunione, di diritti reali, si dovrà allegare agli stessi apposita dichiarazione asseverata atta a dimostrare il rispetto delle citate tolleranze.	5. Nei casi di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione, ovvero lo scioglimento della comunione, di diritti reali, si dovrà allegare agli stessi apposita dichiarazione asseverata atta a dimostrare il rispetto delle citate tolleranze.
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici		
1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto	1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto	1. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici: a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati: 1) almeno un punto di ricarica ogni 10

<p>1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio (con le necessarie canalizzazioni atte a contenere i cavi per il trasporto dell'energia) per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto previsto dal vigente Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).</p>	<p>1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio (con le necessarie canalizzazioni atte a contenere i cavi per il trasporto dell'energia) per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto previsto dal vigente Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).</p> <p>1. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:</p> <p>a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:</p> <p>1) almeno un punto di ricarica ogni 10 posti auto, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>2) infrastrutture di canalizzazione, vale a</p>	<p>posti auto, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;</p> <p>b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:</p> <p>1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;</p> <p>2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;</p> <p>c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono installate, in ogni posto</p>
--	--	---

	<p>dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;</p> <p>b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; 2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; <p>c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16</p>	<p>auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; <p>f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea (*), e da esse occupati; 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; 3) le infrastrutture di canalizzazione
--	---	--

	<p>dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;</p> <p>e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; <p>f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea (*), e da esse occupati; 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete 	<p>necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio; 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE. <p>-----</p> <p>(*) In base al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medie imprese: quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non sia superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro); - piccole imprese: quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; - microimprese: quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
--	--	--

	<p>locale;</p> <p>4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;</p> <p>5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.</p> <p>-----</p> <p>(*) In base al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medie imprese: quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non sia superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro); - piccole imprese: quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; - microimprese: quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 	
<p>2. Per ristrutturazioni edilizia di primo livello (allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015), si intende l'intervento che oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.</p>	<p>2. Per ristrutturazioni edilizia di primo livello (allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26 giugno 2015), si intende l'intervento che oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o</p>	<p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in base alla lettera l-vicies-quater) - comma 1 - dell'articolo 2 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m.i., un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su</p>

	<p>estiva asservito all'intero edificio.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in base alla lettera l-vicies-quater) - comma 1 - dell'articolo 2 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m.i., un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.</p>	<p>oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.</p>
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali		
<p>1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:</p> <p>a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;</p> <p>b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;</p> <p>non devono:</p>	<p>1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:</p> <p>a. avere altezza non inferiore a 1,10 1,00 m e non superiore a 1,20 1,30 m;</p> <p>b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;</p> <p>non devono:</p>	<p>1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:</p> <p>a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,30 m;</p> <p>b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;</p> <p>non devono:</p>

<p>c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.</p>	<p>c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.</p>	<p>c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.</p>
<p>2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire la sicurezza, purché si armonizzino con il contesto circostante e con l'immagine e la tipologia dell'edificio; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.</p>	<p>2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire la sicurezza, purché si armonizzino con il contesto circostante e con l'immagine e la tipologia dell'edificio; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.</p>	<p>2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire la sicurezza, purché si armonizzino con il contesto circostante e con l'immagine e la tipologia dell'edificio; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.</p>
<p>3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.</p>	<p>3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti, tra questi le coibentazioni delle murature dei fabbricati esistenti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.</p>	<p>3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti, tra questi le coibentazioni delle murature dei fabbricati esistenti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.</p>
<p>4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. balconi e "bow-window" possono sporgere fino a 30 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede; maggiori sporgenze fino ad un massimo di 1,50 m possono essere consentite oltre le altezze di 4,50 m dal</p>	<p>4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. balconi e "bow-window" possono sporgere fino a 30 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede; maggiori sporgenze fino ad un massimo di 1,50 m possono essere consentite oltre le altezze di</p>	<p>4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. balconi e "bow-window" possono sporgere fino a 30 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede; maggiori sporgenze fino ad un massimo di 1,50 m possono essere consentite oltre le altezze di</p>

<p>piano stradale o 3,50 m dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi decorativi o modiglioni; in ogni caso i balconi degli edifici in centro storico, o in zona di interesse storico artistico documentario o paesaggistico devono essere rapportati ad altri balconi presenti in facciata, per gli altri casi non raffrontabili non possono aggettare oltre 1,10 m;</p> <p>b. tende parasole non possono comunque superare la larghezza del marciapiede con un massimo aggetto di 1,50 m e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo e non essere di intralcio alla viabilità pedonale;</p> <p>c. altri corpi aggettanti quali elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m, possono sporgere non oltre 5 cm; maggiori sporgenze, contenute in 35 cm dal citato filo di fabbricazione, sono consentite per le inferriate poste ad un'altezza superiore a 2,20 m dal piano del marciapiede.</p>	<p>4,50 m dal piano stradale o 3,50 m dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi decorativi o modiglioni; in ogni caso i balconi degli edifici in centro storico, o in zona di interesse storico artistico documentario o paesaggistico devono essere rapportati ad altri balconi presenti in facciata, per gli altri casi non raffrontabili non possono aggettare oltre 1,10 m;</p> <p>b. tende parasole non possono comunque superare la larghezza del marciapiede con un massimo aggetto di 1,50 m e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo e non essere di intralcio alla viabilità pedonale;</p> <p>c. altri corpi aggettanti quali elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m, possono sporgere non oltre 5 cm; maggiori sporgenze, contenute in 35 cm dal citato filo di fabbricazione, sono consentite per le inferriate poste ad un'altezza superiore a 2,20 m dal piano del marciapiede. La realizzazione di intonaci di maggior</p>	<p>4,50 m dal piano stradale o 3,50 m dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi decorativi o modiglioni; in ogni caso i balconi degli edifici in centro storico, o in zona di interesse storico artistico documentario o paesaggistico devono essere rapportati ad altri balconi presenti in facciata, per gli altri casi non raffrontabili non possono aggettare oltre 1,10 m;</p> <p>b. tende parasole non possono comunque superare la larghezza del marciapiede con un massimo aggetto di 1,50 m e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo e non essere di intralcio alla viabilità pedonale;</p> <p>c. altri corpi aggettanti quali elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m, possono sporgere non oltre 5 cm; maggiori sporgenze, contenute in 35 cm dal citato filo di fabbricazione, sono consentite per le inferriate poste ad un'altezza superiore a 2,20 m dal piano del marciapiede. La realizzazione di intonaci di maggior</p>
--	---	---

	<p>spessore con un massimo di 5 cm, aventi funzioni di coibentazione dei fabbricati esistenti, è ammessa esclusivamente su marciapiedi aventi larghezza residua libera di almeno 1,00 m o su viabilità carrabili aventi larghezza residua libera di almeno 3,00 m, con una tolleranza massima di 3 cm in riduzione delle prima citate larghezze, detti interventi di occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico fino a 5 cm sono ammessi senza ulteriori condizioni;</p> <p>d. maggiori spessori fino a 15 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico o di uso pubblico, esclusivamente necessari per le coibentazioni di murature relative a fabbricati esistenti, sono consentiti a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si ottenga una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo; 2) la residua larghezza del marciapiede libero, al netto ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a 1,00 m e la residua larghezza della viabilità carrabile, non sia inferiore a 3,00 m; 3) la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o 	<p>spessore con un massimo di 5 cm, aventi funzioni di coibentazione dei fabbricati esistenti, è ammessa esclusivamente su marciapiedi aventi larghezza residua libera di almeno 1,00 m o su viabilità carrabili aventi larghezza residua libera di almeno 3,00 m, con una tolleranza massima di 3 cm in riduzione delle prima citate larghezze, detti interventi di occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico fino a 5 cm sono ammessi senza ulteriori condizioni;</p> <p>d. maggiori spessori fino a 15 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico o di uso pubblico, esclusivamente necessari per le coibentazioni di murature relative a fabbricati esistenti, sono consentiti a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si ottenga una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo; 2) la residua larghezza del marciapiede libero, al netto ogni ostacolo fisso esistente, non sia inferiore a 1,00 m e la residua larghezza della viabilità carrabile, non sia inferiore a 3,00 m; 3) la nuova sporgenza sia raccordata, con idonea porzione convessa o
--	--	--

	<p>inclinata a 45° rispetto al filo edilizio, al fine di non costituire elemento di pericolo per i soggetti con disabilità visivo-sensoriali, andrà inoltre idoneamente raccordato l'eventuale sfalsamento del filo della facciata tra il primo piano fuori terra ed il piano soprastante;</p> <p>4) sia ottenuto idoneo nulla osta per l'eventuale restringimento della viabilità pedonale o carrabile per occupazioni superiori ai 5 cm;</p> <p>5) sia ottenuto idoneo titolo per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico;</p> <p>e. nei casi di impossibilità alla realizzazione sul suolo pubblico o di uso pubblico, le coibentazioni esterne delle murature relative a fabbricati esistenti, potranno sporgere fino a 15 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico, a condizione che vengano realizzate oltre l'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o di 4,15 m dal piano viario in assenza del marciapiede;</p> <p>f. la coibentazione esterna delle murature dovrà essere oggetto di un progetto d'insieme inerente le facciate oggetto d'intervento, atto a dimostrarne la coerenza con i caratteri tipologici dell'edificio;</p> <p>g. relativamente alla coibentazione</p>	<p>inclinata a 45° rispetto al filo edilizio, al fine di non costituire elemento di pericolo per i soggetti con disabilità visivo-sensoriali, andrà inoltre idoneamente raccordato l'eventuale sfalsamento del filo della facciata tra il primo piano fuori terra ed il piano soprastante;</p> <p>4) sia ottenuto idoneo nulla osta per l'eventuale restringimento della viabilità pedonale o carrabile per occupazioni superiori ai 5 cm;</p> <p>5) sia ottenuto idoneo titolo per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico;</p> <p>e. nei casi di impossibilità alla realizzazione sul suolo pubblico o di uso pubblico, le coibentazioni esterne delle murature relative a fabbricati esistenti, potranno sporgere fino a 15 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico, a condizione che vengano realizzate oltre l'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o di 4,15 m dal piano viario in assenza del marciapiede;</p> <p>f. la coibentazione esterna delle murature dovrà essere oggetto di un progetto d'insieme inerente le facciate oggetto d'intervento, atto a dimostrarne la coerenza con i caratteri tipologici dell'edificio;</p> <p>g. relativamente alla coibentazione</p>
--	--	--

	<p>esterna delle murature dovrà essere depositata a fine lavori specifica dichiarazione di “corretta posa in opera” a firma dell’impresa esecutrice dei lavori, atta garantire il non ribaltamento/distacco della stessa coibentazione esterna delle murature.</p>	<p>esterna delle murature dovrà essere depositata a fine lavori specifica dichiarazione di “corretta posa in opera” a firma dell’impresa esecutrice dei lavori, atta garantire il non ribaltamento/distacco della stessa coibentazione esterna delle murature.</p>
	<p>4-bis. Al fine di non pregiudicarne i “caratteri storico-artistici” nonché la “classificazione storica” di taluni edifici, le coibentazioni delle murature relative a fabbricati esistenti potranno essere effettuate solamente a condizione che non vadano a pregiudicare apparati decorativi, quadranti solari, bugnati, finti bugnati, tessiture murarie a vista caratteristiche, cornici alle aperture, cornicioni modanati, ecc. ed a condizione che venga ottenuto il parere favorevole di competenza del “soggetto” preposto alla tutela dell’immobile, come di seguito precisato:</p> <p>a. per gli interventi sugli edifici di “interesse storico-artistico” ricompresi come “beni culturali” (Parte II D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), dovrà essere ottenuto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non</p>	<p>4-bis. Al fine di non pregiudicarne i “caratteri storico-artistici” nonché la “classificazione storica” di taluni edifici, le coibentazioni delle murature relative a fabbricati esistenti potranno essere effettuate solamente a condizione che non vadano a pregiudicare apparati decorativi, quadranti solari, bugnati, finti bugnati, tessiture murarie a vista caratteristiche, cornici alle aperture, cornicioni modanati, ecc. ed a condizione che venga ottenuto il parere favorevole di competenza del “soggetto” preposto alla tutela dell’immobile, come di seguito precisato:</p> <p>a. per gli interventi sugli edifici di “interesse storico-artistico” ricompresi come “beni culturali” (Parte II D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), dovrà essere ottenuto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi</p>

	<p>visibili;</p> <p>b. per gli interventi sugli edifici individuati come di “interesse storico, artistico o documentario” dal vigente P.R.G.C. (art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i.), dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili;</p> <p>c. per gli edifici all’interno dell’area del centro storico (A.1), su cui sono presenti “vincoli di facciata di tipo C” o su cui sono ammessi interventi di “risanamento conservativo (RC)”, di “ristrutturazione edilizia di tipo A (RE.A)” e di “ristrutturazione edilizia di tipo B (RE.B)”, come individuati dal vigente P.R.G.C., dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili;</p> <p>d. per gli edifici all’interno dell’area del centro storico (A.1), in cui sono ammessi gli interventi di “ristrutturazione edilizia di tipo C (RE.C)”, di “ricomposizione</p>	<p>tutt’ora coperti e non visibili;</p> <p>b. per gli interventi sugli edifici individuati come di “interesse storico, artistico o documentario” dal vigente P.R.G.C. (art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i.), dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili;</p> <p>c. per gli edifici all’interno dell’area del centro storico (A.1), su cui sono presenti “vincoli di facciata di tipo C” o su cui sono ammessi interventi di “risanamento conservativo (RC)”, di “ristrutturazione edilizia di tipo A (RE.A)” e di “ristrutturazione edilizia di tipo B (RE.B)”, come individuati dal vigente P.R.G.C., dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio, previa realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, atti a certificare l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili;</p> <p>d. per gli edifici all’interno dell’area del centro storico (A.1), in cui sono ammessi gli interventi di “ristrutturazione edilizia di tipo C (RE.C)”, di “ricomposizione</p>
--	--	---

	volumetrica (RV)” e di “riqualificazione incentivante (RI)”, come individuati dal vigente P.R.G.C., dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio.	volumetrica (RV)” e di “riqualificazione incentivante (RI)”, come individuati dal vigente P.R.G.C., dovrà essere ottenuto il parere della Commissione locale per il paesaggio.
	4-ter. Inoltre per gli edifici esterni all’area del centro storico gli interventi di coibentazioni delle murature relative a fabbricati esistenti potranno essere realizzati sulle facciate degli immobili presenti nelle varie zone/sottozone urbanistiche, a condizione che non vadano a pregiudicare apparati decorativi, quadranti solari, bugnati, finti bugnati, tessiture murarie a vista caratteristiche, cornici alle aperture, cornicioni modanati, ecc. ed a condizione che per gli edifici presenti nelle “zone consolidate residenziali di corona agli insediamenti del tessuto storico - BR.1”, nelle “sottozone edificate a matrice tradizionale di interesse ambientale - BR.4/s” e nelle “sottozone edificate a matrice tradizionale rurale - cascine vecchie - BR.4/t”, venga certificata, per il tramite della realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili.	4-ter. Inoltre per gli edifici esterni all’area del centro storico gli interventi di coibentazioni delle murature relative a fabbricati esistenti potranno essere realizzati sulle facciate degli immobili presenti nelle varie zone/sottozone urbanistiche, a condizione che non vadano a pregiudicare apparati decorativi, quadranti solari, bugnati, finti bugnati, tessiture murarie a vista caratteristiche, cornici alle aperture, cornicioni modanati, ecc. ed a condizione che per gli edifici presenti nelle “zone consolidate residenziali di corona agli insediamenti del tessuto storico - BR.1”, nelle “sottozone edificate a matrice tradizionale di interesse ambientale - BR.4/s” e nelle “sottozone edificate a matrice tradizionale rurale - cascine vecchie - BR.4/t”, venga certificata, per il tramite della realizzazione di idonei saggi stratigrafici redatti da restauratori di beni culturali, l’inesistenza di apparati decorativi tutt’ora coperti e non visibili.
	4-quater. Sia all’interno che fuori dall’area del centro storico, non è richiesta la realizzazione dei saggi stratigrafici, nei	4-quater. Sia all’interno che fuori dall’area del centro storico, non è richiesta la realizzazione dei saggi stratigrafici, nei

	casi in cui con precedenti interventi siano già stati rimossi gli intonaci originari.	casi in cui con precedenti interventi siano già stati rimossi gli intonaci originari.
5. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.	5. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.	5. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari		
1. Le serre bioclimatiche o serre solari sono normate dagli Allegati 1 e 2 della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11967.	1. Le serre bioclimatiche o serre solari, suddivise tra serre captanti e serre tampone, sono normate dagli Allegati 1 e 2 della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11967 con le precisazioni di cui ai successivi commi; nello specifico la serra è un volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture, la stessa può costituire un elemento filtro di ingresso o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi e non può essere adibita alla permanenza di persone.	1. Le serre bioclimatiche o serre solari, suddivise tra serre captanti e serre tampone, sono normate dall'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11967 con le precisazioni di cui ai successivi commi; nello specifico la serra è un volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica mediante aperture, la stessa può costituire un elemento filtro di ingresso o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi e non può essere adibita alla permanenza di persone.
	2. La trasmittanza termica (U) relativa alle componenti finestrate delle serre dovrà essere inferiore a 2,85 W/mq K (valore medio vetro/telaio, calcolato secondo la norma tecnica vigente), unitamente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata una relazione/dichiarazione asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza all'Allegato della D.G.R. richiamata al comma 1,	2. La trasmittanza termica (U) relativa alle componenti finestrate delle serre dovrà essere inferiore a 2,85 W/mq K (valore medio vetro/telaio, calcolato secondo la norma tecnica vigente), unitamente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata una relazione/dichiarazione asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza all'Allegato della D.G.R. richiamata al comma 1,

	nonché attestante la trasmittanza termica dei serramenti installati.	nonché attestante la trasmittanza termica dei serramenti installati.
	<p>3. Le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici qualora realizzate con le caratteristiche tecniche previste al comma 2 e nell'Allegato alla D.G.R. richiamata al comma 1; le stesse serre non possono essere realizzate negli edifici ricompresi tra i "beni culturali" di cui alla Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e negli edifici o aree aventi "interesse storico, artistico o documentario" individuati dal P.R.G.C. vigente. I progetti unitari, obbligatoriamente previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di serre con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio, inoltre la loro realizzazione è ammessa solo su facciate non prospicienti spazi pubblici.</p>	<p>3. Le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, sono escluse dai computi relativi a parametri edilizi o urbanistici qualora realizzate con le caratteristiche tecniche previste al comma 2 e nell'Allegato alla D.G.R. richiamata al comma 1; le stesse serre non possono essere realizzate negli edifici ricompresi tra i "beni culturali" di cui alla Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e negli edifici o aree aventi "interesse storico, artistico o documentario" individuati dal P.R.G.C. vigente. I progetti unitari, obbligatoriamente previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di serre con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio, inoltre la loro realizzazione è ammessa solo su facciate non prospicienti spazi pubblici.</p>
Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali		
1. a 7. omissis		
8. La collocazione dei pannelli solari termici e/o fotovoltaici sulle coperture è ammissibile, nel rispetto delle norme a tutela dei caratteri storico-architettonici e ambientali riconosciute dal P.R.G.C. o da norme regionali e statali. Nella zona del	8. La collocazione dei pannelli solari termici e/o fotovoltaici sulle coperture è ammissibile, nel rispetto delle norme a tutela dei caratteri storico-architettonici e ambientali paesaggistici riconosciute dal P.R.G.C. o da norme regionali e statali.	8. La collocazione dei pannelli solari termici e/o fotovoltaici sulle coperture è ammissibile, nel rispetto delle norme a tutela dei caratteri storico-architettonici e paesaggistici riconosciute dal P.R.G.C. o da norme regionali e statali. Nella zona del

centro storico, in quella di corona allo stesso, nonché sugli edifici di interesse storico artistico documentario e nelle zone soggette a vincolo paesistico o ambientale, non è consentito installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale, per quanto possibile. E' invece consentita la loro installazione quando:

- non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- posizionati sulle falde interne delle coperture, che si presentino più defilate in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa. In tutte le altre zone i citati pannelli, per quanto possibile, dovranno essere posizionati in modo da essere visibili il meno possibile dagli spazi pubblici.

Nella zona del centro storico (A.1), in quella di corona allo stesso (BR.1), nonché sugli edifici di interesse storico artistico documentario individuati dal P.R.G.C. vigente e nelle zone soggette a vincolo paesistico o ambientale paesaggistico-ambientale, non è consentito installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale, per quanto possibile detti pannelli dovranno preferibilmente essere collocati sulle falde delle coperture inclinate non rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione quando:

- non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture, che si presentino più defilate in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati in adiacenza alla copertura inclinata e meglio ovvero integrati in essa. In tutte le altre zone i citati pannelli, per quanto possibile, dovranno essere posizionati in modo da essere visibili il meno possibile dagli spazi pubblici.
- il loro inserimento è coordinato con un progetto d'insieme atto a dimostrarne la coerenza con i caratteri tipologici ed estetici dell'edificio, in particolare con il mantenimento visivo di almeno di una "idonea cornice" dell'esistente manto di

centro storico (A.1), in quella di corona allo stesso (BR.1), nonché sugli edifici di interesse storico artistico documentario individuati dal P.R.G.C. vigente e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, detti pannelli dovranno preferibilmente essere collocati sulle falde delle coperture inclinate non rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione quando:

- non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture, che si presentino più defilate in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati in adiacenza alla copertura inclinata ovvero integrati in essa;
- il loro inserimento è coordinato con un progetto d'insieme atto a dimostrarne la coerenza con i caratteri tipologici ed estetici dell'edificio, in particolare con il mantenimento visivo di almeno di una "idonea cornice" dell'esistente manto di copertura tradizionale (coppi, tegole laterizie, ecc.) nonché con una copertura della superficie della falda non superiore al 60% per la zona del centro storico (A.1), per gli edifici di interesse storico artistico documentario individuati dal P.R.G.C. vigente e per le zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale e

	<p>copertura tradizionale (coppi, tegole laterizie, ecc.) nonché con una copertura della superficie della falda non superiore al 60% per la zona del centro storico (A.1), per gli edifici di interesse storico artistico documentario individuati dal P.R.G.C. vigente e per le zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale e non superiore al 70% per le zone di corona al centro storico (BR.1).</p>	<p>non superiore al 70% per le zone di corona al centro storico (BR.1).</p>

FS